

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 90 - XV
del 25.06.2012**

OGGETTO:

Lotta contro le infiltrazioni di associazioni criminali e mafiose negli appalti pubblici - Stipula "Protocollo di legalità" con il sig. Prefetto di Latina - Art. 176, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. Mozione sottoscritta dal consigliere Coccia Vincenzo.

L'anno duemiladodici, il giorno **venticinque**, del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le **ore 9,00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge, in sessione **straordinaria di seconda convocazione**.

Alle ore **14,02** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass	COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass
1) PROCACCINI Nicola - <i>Sindaco</i>		X		14) VILLANI Domenico	2.858		X
2) AIELLO Giovanni (<i>Presidente</i>)		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe (<i>Vice Pres.</i>)		X		16) VENERELLI Dario	2.588	X	
4) GIULIANI Valentino (<i>Cons.Anz.</i>)	6.871	X		17) ZAPPONE Giovanni	2.414	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747		X	18) DI MARIO Umberto	2.357	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) LAURETTI Lino	2.186	X	
8) D'AMICO Gianni	6.665	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) AVELLI Patrizio	6.633	X		22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) PECCHIA Luciano	6.616	X		23) MARZULLO Vittorio	977	X	
11) CARINGI Luca	6.615	X		24) COCCIA Vincenzo		X	
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

**Assegnati n° 24 + 1 (Sindaco)
In carica n° 24 + 1 (Sindaco)**

**Consiglieri presenti n° 22
Consiglieri assenti n° 3**

Sono presenti gli Assessori: Marcuzzi Pierpaolo, Alla Rossano, Corradini Gianluca e De Angelis Angelo.

Sono assenti gli Assessori: Azzola Gianfranco, De Gregorio Mariano Rosario, Maragoni Loreto.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dr. Ranaldi Lucio Junior

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: lotta contro le infiltrazioni di associazioni criminali e mafiose negli appalti pubblici – Stipula “Protocollo di legalità” con il sig. Prefetto di Latina – Art. 176, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. Mozione sottoscritta dal consigliere Coccia Vincenzo.

Presidente – Riferisce al Consiglio che il consigliere comunale Coccia Vincenzo ha sottoscritto l'allegata mozione, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 24230/I in data 23.05.2012 ed invita, pertanto, il proponente alla sua illustrazione.

Coccia –Illustra la mozione e ne giustifica i motivi per cui è stato presentata.
L'intervento integralmente video registrato in DVD è custodito in atti

- **Escono dall'aula il Sindaco e il consigliere Di Mario – Presenti 20.**
- **Entra in aula il consigliere Villani – Presenti 21.**

Intervengono nella discussione, nell'ordine, i consiglieri: Giuliani, Zicchieri e Villani

Gli interventi, integralmente video registrati in DVD sono custoditi in atti

Coccia – Interviene per la replica

L'intervento integralmente video registrato in DVD è custodito in atti

- **Escono dall'aula i consiglieri Minutillo e D'Amico – Presenti 19.**

Non essendoci richieste di ulteriori interventi, il **Presidente** pone a votazione, resa per alzata di mano, l'approvazione della predetta mozione già agli atti del Consiglio.

La votazione ottiene il seguente esito:

Presenti n. 19

Votanti n. 19

Astenuti n. 0 (zero)

Favorevoli n. 19

Contrari n. 0 (zero)

e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Terracina;

Visto l'art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista l'allegata mozione presentata dal consigliere Coccia Vincenzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di stipulare con la Prefettura di Latina un "Protocollo di Legalità" nel quale venga previsto che il Comune di Terracina, come stazione appaltante, richiederà le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che per i casi contemplati, relativamente a:

- 1) subcontratti a particolare rischio di infiltrazione mafiosa, relativi a lavori pubblici per:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ex art. 118, comma 11, del Codice;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere;
- 2) subappalti di lavori pubblici di importo uguale o inferiore a netti 50.000,00 euro, qualora ricorrano elementi che possano costituire indici di anomalia (significativi ritardi nell'esecuzione dei lavori, richiesta di varianti in corso d'opera da parte dell'appaltatore o concessionario, reiterate violazioni di leggi o regolamenti, carente organizzazione del cantiere sotto il profilo della manodopera impiegata e del rispetto della norme della sicurezza dei lavoratori).
- 3) per gli altri subappalti di lavori pubblici di importo superiore a 50.000,00 euro.

Di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, prevedendo che la stazione appaltante nei prossimi bandi di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, preveda le clausole:

- a) la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'Aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d) le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
- e) la stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione, anche attraverso il modello del c.d. Project Financing, per un importo pari o superiore a 25.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture cosiddette "sensibili", indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni due mesi), in formato elettronico alla Prefettura.

---ooOoo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lotta contro le infiltrazioni di associazioni criminali e mafiose negli appalti pubblici: Stipula " Protocollo di Legalità " con il Sig. Prefetto di Latina art. 176, comma 3, lett. E, decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni - Mozione sottoscritta dal consigliere Coccia Vincenzo.


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.


Terracina, 18 GIU. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Caterina CIAVOLA





99



AL SIG. ~~PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE~~

AL SIG. SINDACO

OGGETTO: MOZIONE - LOTTA CONTRO LE INFILTRAZIONI DI ASSOCIAZIONI CRIMINALI E MAFIOSE NEGLI APPALTI PUBBLICI:

- Stipula "Protocollo di Legalità" con il Sig. Prefetto di Latina art.176, comma 3, lett.e, decreto legislativo 12.4.2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni.

TENUTO CONTO che Quando attività criminali che operano facendo leva sull'intimidazione e sui pregiudizi della popolazione assurgono al disonore della cronaca, significa che il loro manifestarsi ha superato ogni livello d'allarme.

PRESO ATTO che Le rivelazioni in pubbliche relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia confermano il forte interesse e la presenza nel nostro territorio delle organizzazioni mafiose.

CONSIDERATO che Questi riscontri non sono più campanelli di allarme, ma realtà con cui la comunità civile e istituzionale deve confrontarsi per difendere i propri valori democratici di libertà e giustizia.

RISCONTRATO che Le mafie diventano una minaccia per la libera economia quando riescono a trasformare i loro guadagni criminali in capitali cd "puliti" e che tale passaggio trova un terreno fertile in una realtà economica in crisi, oggi spesso allo stremo e che cerca continuamente risorse finanziarie per poter sopravvivere.

RITENUTO che Contrastare le continue, dubbie e preoccupanti acquisizioni immobiliari e di esercizi pubblici, nonché impedire all'origine i continui tentativi di sofisticazione delle gare d'appalto, non possono più essere sole dichiarazioni d'intenti, ma priorità di progetti concreti per tutelare l'economia legale.

PRESO ATTO che Le infiltrazioni mafiose presenti negli appalti pubblici sono un dato di fatto, cui le Amministrazioni interessate saranno chiamate comunque a rispondere.

TENUTO CONTO che Noi non abbiamo soltanto ereditato il nostro territorio dai nostri padri, lo abbiamo anche preso in prestito ai nostri figli: dobbiamo quindi sin da ora organizzarci per dare loro risposte concrete alla richiesta di tutela dei valori democratici che già oggi si pone con insistenza e preoccupazione.

CONSIDERATO che Dovremo rendere conto di un sistema economico che vede la presenza di numerose stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto.

CONSIDERATO che Dovremo poter spiegare quali iniziative abbiamo attivato e realizzato per poter rendere efficace il loro controllo da parte delle Forze dell'Ordine, perché non c'è dubbio che il sistema degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha una necessità di essere riformato verso

una maggiore trasparenza nelle procedure e verso il potenziamento dell'efficacia dei controlli e delle verifiche.

PRESO ATTO che Prima che ciò sia realizzato nelle sedi legislative, è necessario, irrinunciabile, improrogabile e importante che ciascuno di noi si impegni per rendere più facile il lavoro di coloro che, quotidianamente, cercano di contrastare queste infiltrazioni della malavita organizzata nella nostra economia, quella di oggi e ancor più quella di domani.

CONSIDERATO che La chiave di ogni attività antimafia è la *sicurezza partecipata*, fondata e qualificazione di ogni società civile e democratica.

TENUTO CONTO:

- ⇒ che la sinergica azione preventiva delle istituzioni costituisce presupposto imprescindibile per garantire la libertà di iniziativa economica e la libera concorrenza, salvaguardando il tessuto imprenditoriale dalle illecite ingerenze delle organizzazioni criminali;
- ⇒ che il "Protocollo di Legalità" rappresenta idoneo strumento nella lotta alle illecite interferenze delle associazioni di tipo mafioso con le attività imprenditoriali sulla base di esperienze già avviate in altri luoghi;
- ⇒ che l'art. 176¹, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, denominato nel prosieguo "Codice"², prevede espressamente l'adozione di "Protocolli di Legalità", sia pure limitatamente agli affidamenti a contraenti generali;

¹ Articolo 176. *Affidamento a contraente generale*. (art. 9, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20 (Lettera così modificata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Vedi, anche, la Del. 3 agosto 2011, n. 58/2011).

² D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

⇒ che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241³, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi amministrativi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

⇒ che la volontà di questo Consiglio è di perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure di affidamento e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazioni mafiosa;

tutto ciò premesso **IL CONSIGLIO COMUNALE DA MANDATO AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA** di stipulare con la Prefettura di Latina un "Protocollo di Legalità" che preveda:

Il Comune di Terracina, come stazione appaltante, richiederà le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252⁴, oltre che per i casi contemplati, relativamente a:

³ Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15) - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 (comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento).

⁴ **Capo III - Informazioni del prefetto - art. 10. Informazioni del prefetto (Vedi, ora, gli artt. 91 e 94, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).**

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubblica fornitura, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, concessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentazione richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

- 1) subcontratti a particolare rischio di infiltrazione mafiosa, relativi a lavori pubblici per:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ex art. 118, comma 11, del Codice;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere;
- 2) subappalti di lavori pubblici di importo uguale o inferiore a netti 50.000,00 euro, qualora ricorrano elementi che possano costituire indici di anomalia (significativi ritardi nell'esecuzione dei lavori, richiesta di varianti in corso d'opera da parte dell'appaltatore o concessionario, reiterate violazioni di leggi o regolamenti, carente organizzazione del cantiere sotto il profilo della manodopera impiegata e del rispetto della norme della sicurezza dei lavoratori).
- 3) per gli altri subappalti di lavori pubblici di importo superiore a 50.000,00 euro.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, questa stazione appaltante prevede che nei prossimi bandi di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, saranno previste le clausole:


1. la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'Aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
4. le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione

ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee (vedi, anche, il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 - Per l'abrogazione del presente provvedimento vedi il combinato disposto del comma 1 dell'art. 119 e della lettera c) del comma 2 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Vedi, inoltre, il comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 - La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 febbraio 2010, n. 58 - Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1ª Serie speciale - ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione).

del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

5. La stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e concessione, anche attraverso il modello del c.d. Project Financing, per un importo pari o superiore a 25.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture cosiddette "sensibili"⁵, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni due mesi), in formato elettronico alla Prefettura.

Vincenzo Coccia



⁵ *Trasporto di materiali a discarica, trasporto smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e trasporto calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ex art. 118, comma 11, del Codice, servizio di autotrasporto, guardiana di cantiere;*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Aiello

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Ranaldi Lucio Junior

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 28 GIU 2012 sull'Albo Pretorio online del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 28 GIU 2012

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO COMUNALE~~
Franco Polidoro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, _____

per
l'incaricato **IL SEGRETARIO COMUNALE**
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Valentino Di Mauro